

Ricorso proposto il 7 febbraio 2017 — PepsiCo/EUIPO — Intersnack Group (Exxtra Deep)**(Causa T-82/17)**

(2017/C 121/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* PepsiCo, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Exxtra Deep» — Marchio dell'Unione europea n. 12 161 981*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24/11/2016 nel procedimento R 482/2016-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2017 — Heineken Romania/EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)**(Causa T-83/17)**

(2017/C 121/55)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Heineken Romania SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: A.-M. Baciú, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* András Lénárd (Sinraieni, Romania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Csíki Sör» — Domanda di registrazione n. 12 105 839*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 14/11/2016 nel procedimento R 1310/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di opposizione del 1° luglio 2015 sull'opposizione B 002 279 514;
- accogliere l'opposizione B 002 279 514;
- respingere integralmente la domanda di marchio dell'Unione europea n. 012 105 839 «Csíki Sör».

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2017 — Gelinova Group/EUIPO — Cloetta Italia (galatea...è naturale)**(Causa T-90/17)**

(2017/C 121/56)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italia) (rappresentanti: A. Tornato i D. Hazan, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cloetta Italia Srl (Cremona, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «galatea...è naturale» — Domanda di registrazione n. 13 187 695

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 dicembre 2016 nel procedimento R 207/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO al pagamento delle spese.

Motivo invocato

- Errata applicazione dell'articolo 8(1)(b) RMUE.

Ricorso proposto il 14 febbraio 2017 — Duferco Long Products/Commissione**(Causa T-93/17)**

(2017/C 121/57)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Duferco Long Products (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e M. Favart, avvocati)